

COMUNE DI VARENA

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DAIANO E VARENA

REP. N. ____/ATTI PRIVATI

DD. _____

contenente la disciplina del servizio di segreteria comunale fra i
Comuni di .Varena e Daiano.-----

Tra:-----

1) il **Comune di Varena**, con sede in Via Mercato, 16 - Varena,
cod. fisc. e P.IVA 0 014 916 022 8, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Gianmoena dott. Paride ,il quale interviene ad
agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del
Consiglio comunale di Varena n. ____ dd _____,esecutiva
ai sensi di legge;-----

2) il **Comune di Daiano** con sede in Piazza A. Degasperi -
Daiano, cod. fisc e P.IVA 0 014 581 022 2, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Zorzi dott. Mattia, il quale interviene ad
agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del
Consiglio comunale di Daiano n. 25 dd. 27.12.2018, esecutiva ai
sensi di legge;-----

Vista la convenzione approvata con deliberazioni del Consiglio
comunale di Varena n. __/2018 e del Consiglio comunale di
Daiano n. 25/2018 al fine di servirsi dell'opera di un solo
Segretario, ciò per ottenere un significativo risparmio della
relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.-----

Rilevato che il servizio prestato dal segretario comunale è in
primis rivolto ad assicurare il regolare funzionamento delle
amministrazioni in cui opera, tale che il suo ufficio, per la

responsabilità di cui è investito, non può limitarsi alla mera e rigorosa osservanza dell'orario di lavoro bensì deve necessariamente tendere al massimo controllo dell'attività amministrativa in egual misura presso ciascuna delle amministrazioni convenzionate a prescindere dalle dimensioni del Comune o da una articolazione oraria aprioristicamente determinata.-----

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:-----

ART. 1

I Comuni di Daiano e di Varena, ricompresi nel territorio della Provincia di Trento e rientranti entrambi nella classe IV ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.-----

ART. 2

La durata della convenzione si intende dal 01.01.2019 al 31.12.2019. -----

L'accordo che ne costituisce la causa potrà essere rinnovato con formale provvedimento per ulteriori periodi, potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare da assumersi entro il 30 giugno: in tal ultimo caso lo scioglimento decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo. In capo al Comune

recedente in maniera unilaterale rimarrà tuttavia l'obbligo di convenzione per due anni dal recesso anticipato della quota a suo carico, di cui all'art. 6 della convenzione.-----

ART. 3

1) Il Comune di Varena procederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune prevede di riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato.-----

2) Il Comune di Daiano verserà al Comune di Varena semestralmente il 50% della quota spesa prevista a proprio carico.-----

ART. 4

Al Segretario comunale, a compensazione del maggiore lavoro, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio.-----

ART. 5

Al Segretario comunale spetterà il rimborso spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni nella misura e con le modalità previste per il personale della Provincia Autonoma di Trento. Tale spesa sarà a carico di entrambi gli Enti e ripartita a fine anno.-----

ART. 6

Il Comune di Varena provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:-----

-51% a carico del Comune di Varena,-----

-49% a carico del Comune di Daiano.-----

ART. 7

L'articolazione lavorativa settimanale del segretario comunale è funzionale alle esigenze amministrative delle amministrazioni convenzionate.-----

L'ente capofila è individuato nel Comune di Varena da cui il segretario comunale dipende organicamente e a cui deve fare riferimento per l'esercizio dei propri diritti.-----

ART. 8

Qualora il Comune capofila (Varena) autorizzi il Segretario comunale allo svolgimento dell'attività lavorativa con impegno ridotto ad un numero di ore inferiore a 30, la presente convenzione potrà essere sospesa a seguito di accordo fra i Sindaci dei Comuni convenzionati.-----

ART. 9

Ai sensi degli statuti dei Comuni convenzionati spetterà alle Giunte comunali esprimere valutazioni sull'attività svolta dal segretario comunale.-----

ART. 10

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria.-----

ART. 11

Ai fini di cui all'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, si conviene che:-----

- il fine della presente convenzione è l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della azione amministrativa ottenuta con l'utilizzo coordinato delle esistenti risorse umane;-----
- la durata è quella individuata all'art. 2 della presente convenzione;-----
- i rapporti finanziari sono quelli sopra riportati;-----
- gli obblighi reciproci sono quelli di cui al presente articolato.-----

ART. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.-----

ART. 13

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico di entrambi i Comuni, in ragione di 1/2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:-----

- a) che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto relativo a prestazioni soggette ad IVA;-----

b) che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base allo art. 16 della tab. all. B del DPR 26.10.1972 N. 642 e ssmm, trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.-----

Redatto in duplice esemplare, letto, approvato e sottoscritto.-----

Varena, lì -----

IL SINDACO DEL COMUNE DI VARENA

Gianmoena dott. Paride

IL SINDACO DEL COMUNE DI DAIANO

Zorzi dott. Mattia
